



Regolamento per la installazione di strutture temporanee, precarie e stagionali, e “dehors”.

**Approvato con DCC n. 107 del 07/10/2021
(All. B)**

Responsabile Settore Assetto del Territorio: Arch. Paola Valvo
Assessore all’Urbanistica: Prof. Giuliana Di Fiore
Sindaco: Dott. Nicola Pirozzi

Indice generale

<u>Art.1. Generalità ed ambito di applicazione.....</u>	<u>3</u>
<u>Art.2 Definizioni.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 3 Localizzazione.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 4 Dimensioni e distanze.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 5 caratteristiche e tipologie.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 6 Temporaneità.....</u>	<u>8</u>
<u>Art .7 Procedimento.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 8 norme transitorie e finali.....</u>	<u>12</u>

Art.1. Generalità ed ambito di applicazione

1.1 Le presenti disposizioni regolano e disciplinano la possibilità di installare “strutture temporanee precarie e stagionali” e “Dehors”, su suolo pubblico o privato, destinate a soddisfare esigenze di natura temporanea, nel rispetto di un corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio, in conformità alla vigente legislazione statale, regionale nonché al codice civile ed ai vigenti regolamenti e norme comunali, nonché alle specifiche norme per gli esercizi commerciali.

1.2 Il presente regolamento, in conformità ai principi generali di riqualificazione e valorizzazione dell’ambiente cittadino, riconosce la priorità di fruizione collettiva degli spazi pubblici e di salvaguardia delle diverse funzioni compresenti nelle vie, con particolare riguardo alla sicurezza, all’accessibilità, alla tutela dei contesti di pregio, delle visuali prospettiche e della percezione visiva complessiva ed intende garantire la coerenza con lo spazio pubblico per migliorare l’ambiente ed il decoro urbano.

1.3 Il presente regolamento è indirizzato a incentivare, principalmente, le strutture ricettive-produttive su tutto il territorio comunale, ivi incluse le attività commerciali artigianali ed agricole, in particolare quelle a vocazione turistica, quali pubblici esercizi di ristorazione ed intrattenimento, stabilimenti balneari, attrezzature sportive o destinate a servizi pubblici, artigianato tra cui quello connesso alla commercializzazione di prodotti tipici locali, al fine di soddisfare le esigenze di un’utenza in aumento; esso definisce, le procedure dei controlli e specifica le modalità e le caratteristiche delle strutture precarie, nonché le garanzie per la loro rimozione.

1.4 Il presente regolamento si applica in tutte le ipotesi in cui l’installazione di “strutture temporanee precarie e stagionali” e “Dehors” non sia già regolamentata da diverse normative e /o Regolamenti comunali o sovracomunali.

1.5 In particolare, le strutture di cui al presente regolamento devono essere al servizio delle seguenti attività, e pertanto saranno soggette a tutta la normativa che disciplina le attività principali, compresa la disciplina delle regole di utilizzo:

- a) commerciali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
- b) ricezione turistico alberghiera
- c) pubblico intrattenimento, ricreative ed associative
- d) sportive, culturali e religiose
- e) aventi finalità sociali senza fini di lucro
- f) industriali artigianali connesse al ciclo produttivo
- g) agricole, piccolo artigianato connessi alla commercializzazione di prodotti tipici locali
- h) connesse alla balneazione
- i) parcheggio

1.6 Sono soggetti alla disciplina contemplata dal presente regolamento:

- a) strutture precarie per le attività come sopra caratterizzate;
- b) attrezzature per la balneazione con carattere stagionale realizzate con elementi trasportabili, nel rispetto del codice della navigazione e della normativa paesaggistica;
- c) i nuclei destinati al servizio di pubblica utilità, purché realizzati con ingombro, materiali e forme compatibili con le caratteristiche del sito.

1.7 Non sono soggetti alla presente disciplina tutti gli interventi diversi dalla precedente classificazione e che non ricadono nella categoria delle strutture precarie.

Art.2 Definizioni

2.1 Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intendono per "strutture temporanee precarie e stagionali" e "Dehors" le opere agevolmente rimovibili, funzionali a soddisfare una esigenza temporanea, ovvero circoscritta in un tempo definito, che non abbiano il carattere della continuità e con caratteristiche fisiche tali da non determinare trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, e nel rispetto di quanto previsto all'articolo cinque del presente regolamento.

2.2 Qualunque manufatto realizzato in difformità rispetto a quanto previsto dai successivi articoli, o con finalità diverse da quelle previste, è normato dalla disciplina edilizia ordinaria.

2.3 Ai fini del presente regolamento, con "*suolo pubblico o privato con servitù di uso pubblico*" si indicano le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree mercatali, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi di legge, una servitù di pubblico passaggio. La disponibilità di tali spazi, con conseguente sottrazione all'uso pubblico indiscriminato, è soggetto all'imposizione di una tassa, nei termini e nella misura stabiliti dal vigente "*Regolamento nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*" e "*Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa*".

2.4 La realizzazione di "strutture temporanee precarie e stagionali" e di "dehors" è consentita anche su suolo privato, se detto suolo è direttamente accessibile da suolo pubblico o privato con servitù di uso pubblico, subordinatamente alla verifica della conformità di destinazione urbanistico – edilizia dell'intervento, conformità non necessaria per i manufatti destinati a pubblica utilità e comunque senza scopo di lucro.

2.5 In particolare i dehors non possono surrogare i requisiti strutturali obbligatori per il locale di pubblico esercizio e per le attività di somministrazione alimenti e bevande.

Art. 3 Localizzazione

3.1 I manufatti ricadenti nella tipologia delle "strutture temporanee precarie e stagionali" e "dehors" potranno realizzarsi sul suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico o privato che hanno destinazione compatibile con la corrispettiva attività di cui al punto 1.5 del presente regolamento, ivi incluso, laddove vi siano i presupposti, sulle aree demaniali rilasciate in concessione.

3.2 L'occupazione di suolo pubblico o privato con servitù di uso pubblico con "strutture temporanee precarie e stagionali" e "dehors", necessita di preventiva concessione di occupazione rilasciata nel rispetto del vigente Regolamento Polizia Urbana e del Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa e del "*Regolamento nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*".

3.3 I manufatti devono essere collocati in modo da non arrecare intralcio alla circolazione pedonale, carrabile e ciclabile, e se ricadenti in aree sottoposte a servitù di pubblico passaggio, sono soggetti a specifico nullaosta da parte del comando di polizia locale per il rispetto delle previsioni del codice della strada; inoltre devono essere posizionati in maniera tale da non interferire con le infrastrutture tecnologiche a rete (acquedotti, gasdotti, linee di comunicazione fonia e dati, linee di trazione di energia elettrica etc.) né limitarne il loro funzionamento, utilizzo o manutenzione, fatta eccezione per i casi esplicitamente ammessi ed autorizzati dal competente ufficio tecnico comunale.

3.4 In corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate l'occupazione dei manufatti non deve occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare. In corrispondenza di intersezioni stradali non semaforizzate l'occupazione del suolo deve essere posta all'esterno del triangolo divisibilità, avente il

vertice in corrispondenza della congiunzione fra i due lati formato dei cordoli stessi di lunghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi. Il terzo lato sarà costituito dal segmento di congiunzione fra i due lati precedentemente individuati. L'area occupata non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici di trasporto. Al fine di consentire il transito pedonale lungo il marciapiede deve essere garantito, così come previsto dall'art. 20 del Codice della Strada, uno spazio adibito a tale scopo avente larghezza non inferiore a metri 2,00. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata, libera da ostacoli ed interferenze, per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria avente larghezza non inferiore a metri 1,50. È previsto il parere vincolante del Comando Polizia Municipale.

3.5 In particolare l'installazione di "strutture temporanee precarie" e "dehors" potrà essere consentita in carreggiata esclusivamente in zone a traffico limitato (ZTL) ed a condizione che l'installazione non crei pericolo o intralcio alla viabilità. L'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani ed altri mezzi di trasporto pubblico; comunque, la larghezza di detti spazi non deve essere inferiore a metri 3,50 lineari. È previsto il parere vincolante del Comando Polizia Municipale.

3.6 Nel caso di occupazioni di suolo nell'ambito di parchi e giardini pubblici o di uso pubblico, il parere della struttura comunale competente che gestisce il verde pubblico risulterà vincolante per quanto riguarda la possibilità e le modalità di collocazione delle strutture.

3.7 Le strutture devono essere posizionate in maniera tale da non interferire con la libera fruizione ed accessibilità degli spazi pubblici, ivi incluso le aree demaniali marittime, e degli spazi privati ad uso pubblico.

3.8 Negli spazi lasciati liberi per il passaggio del pubblico di cui ai commi precedente del presente articolo non devono essere posizionati ulteriori elementi quali cartelli pubblicitari, arredi, vasi, fioriere, etc. e quant'altro possa ostacolare la libera circolazione dei pedoni.

3.9 Le strutture devono essere realizzate in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili.

3.10 Al fine di salvaguardare la tutela dei beni storici ed artistici, nonché i caratteri ambientali del territorio, la realizzazione di "strutture temporanee precarie" e "dehors" nei centri storici e nelle aree di rilevante valore artistico paesaggistico ed ambientale dovrà essere subordinata all'adozione di particolari caratteristiche e o cautele finalizzate a un corretto inserimento nel contesto di intervento; in ogni caso non potranno essere autorizzate strutture precarie e dehors tali da compromettere il decoro di monumenti ed immobili di rilevante importanza storico artistica, né potranno essere ubicate strutture precarie in posizioni tali da ostacolare e o limitare particolari visioni panoramiche da spazi pubblici. Per la realizzazione di strutture precarie e dehors sui beni culturali è obbligatorio il parere preventivo ex articolo 22 del decreto legislativo 42/2004. In presenza di vincoli di tutela previsti dal D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.e i. (Codice Dei Beni Culturali e Del Paesaggio), il richiedente deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo, anche nel caso in cui il manufatto venga installato nella zona di rispetto del bene vincolato.

3.11 Nelle piazze del Centro Storico, ed in particolare piazza Matteotti, Piazza Gramsci, Piazza Trivio, Piazza Annunziata, Piazza San Nicola, le strutture non potranno occupare una superficie maggiore del 40% della superficie totale della piazza, e non potranno essere installate per un periodo superiore ai 180 giorni (art. 6.1 del presente regolamento).

3.12 Le strutture non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi autorizzati dal Comune, o comunque di interesse storico-artistico.

3.13 Su materiali lapidei o pavimentazioni pregiate il suolo deve essere lasciato a vista; pertanto, non è ammesso l'uso di pedane se non nei casi in cui sia necessario colmare un dislivello significativo o eliminare barriere architettoniche. In tal caso l'area autorizzata può essere pavimentata con una pedana.

3.14 Tutti i manufatti di cui al presente regolamento devono essere staticamente idonei, dimensionati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici (neve, vento, pioggia ecc.), acquisendo la necessaria autorizzazione sismica, laddove prevista in relazione alla vigente normativa nazionale e regionale.

3.15 Non è consentito installare manufatti o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada.

3.16 In particolare non è consentito installare manufatti o parti di esso se per raggiungerli, dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi, è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, ad eccezione di strade con traffico estremamente limitato e facenti parte della maglia viaria secondaria, classificate ai sensi dell'articolo 2 del codice della strada quale strade locali o che siano disciplinate come ZTL, o comunque per le quali non sussistano situazioni di oggettivo pericolo che ne sconsiglino l'installazione. Non è comunque consentito installare strutture o parti di essa su sede stradale soggetta a divieto di sosta o interessata dalla fermata di mezzi di trasporto pubblici. È previsto il parere vincolante del Comando polizia municipale.

3.17 Compete al comando di polizia locale verificare costantemente la perfetta osservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo ed applicare in caso di inosservanza le sanzioni previste dalla vigente normativa.

Art. 4 Dimensioni e distanze

4.1 Le "strutture precarie" ed i "dehors" possono avere una superficie coperta massima come disciplinata di seguito:

- a) su suolo pubblico fino a mq. 50; in caso di più richieste si concederà in proporzione allo spazio totale disponibile
- b) sul suolo privato ad uso pubblico e aperto al pubblico fino a mq. 150; in caso di più richieste si concederà in proporzione allo spazio totale disponibile
- c) su superfici private già pavimentate, ivi incluse quelle a terrazzo e/o terrazze, fino a mq 200
- d) su terreni destinati alla produzione di prodotti agricoli attività industriali o artigianali ad essa connessi fino a un massimo del 5% della superficie complessiva del fondo, e in ogni caso fino a mq 200.

4.2 Le strutture al solo ed esclusivo servizio di attività di interesse pubblico, e comunque senza scopo di lucro, potranno essere autorizzate anche per superfici maggiori fino ad un massimo del 20% della superficie complessiva del fondo, e comunque fino ad un massimo di metri quadrati 500, e per un'altezza massima di 6 mt. Per le strutture a falda inclinata altezza massima alla gronda, misurata dal piano di calpestio, non dovrà essere superiore a 3,5 mt.

4.3 Le strutture possono svilupparsi in lunghezza entro i limiti del prospetto o a seconda dei casi dei prospetti dell'unità immobiliare di proprietà o in locazione del richiedente, destinata ad attività principale. Qualora la struttura debba estendersi in lunghezza oltre i limiti stabiliti al precedente periodo, l'istanza deve essere corredata anche dall'atto di assenso dei proprietari confinanti.

4.4 Le strutture, fermo restando quanto disciplinato al punto 4.2, devono avere:

- a) per le strutture a falda inclinata altezza massima misurata dal piano di calpestio all'estradosso della copertura, non superiore a ml 3,5; altezza minima, misurata dal piano di calpestio alla quota di imposta della copertura non inferiore a ml 2,40; altezza media non inferiore a ml 2,70 e non superiore a ml 3,30;
- b) per le tensostrutture, altezza massima misurata dal piano di calpestio all'estradosso della copertura, non superiore ml. 3,30;
- c) per le strutture a saldo orizzontale, altezza massima misurata dal piano di calpestio all'estradosso della copertura non superiore a ml. 3,30;
- d) per i "dehors" a servizio delle attività commerciali è ammesso il solo saldo orizzontale, altezza massima misurata dal piano di calpestio all'estradosso della copertura non superiore a m. 2,70 e comunque inferiore ad eventuali "sporti" o "cornici" dell'edificio su cui prospettano.

4.5 Ferme restando le altre disposizioni legislative e normative in materia di distanza da proprietà private, strade e altri impianti-immobili, le strutture qualora non adiacenti devono rispettare la distanza minima di 3 m. dai confini, fatta salva la facoltà di posizionare la struttura a una distanza inferiore con espresso assenso del confinante; le strutture di pertinenza delle attività di cui al punto 1.5, posizionate in aderenza di fabbricati, devono avere un'altezza tale da non arrecare danni e o disturbi alle unità immobiliari aliene; in ogni caso è obbligatorio l'atto di assenso del o dei proprietari.

Art. 5 caratteristiche e tipologie

5.1 Le strutture non devono avere alcun tipo di fondazione fissa; esse possono essere fissate al suolo

mediante adeguati sistemi di ancoraggio e, laddove indispensabile, possono essere stabilizzate a mezzo di posa in opera sul suolo di elementi prefabbricati facilmente rimovibili al termine del periodo di installazione. Per i “dehors” a servizio delle attività commerciali, su suolo pubblico, non sono ammessi ancoraggi al suolo.

5.2 Le strutture precarie ed i dehors dovranno essere realizzate secondo le seguenti caratteristiche e tipologie:

- a) La struttura portante dovrà essere realizzata con elementi lineari in acciaio e/o in alluminio verniciato e/o in legno o materiali similari; essa può essere fissata al suolo, laddove consentito, mediante appositi sistemi di ancoraggio, e laddove necessario può essere stabilizzata a mezzo di elementi prefabbricati appoggiati sul suolo, di dimensioni massime di 40 × 40 × 40, da posizionare sulla base dei montanti;
- b) La copertura dovrà essere realizzata in materiale leggero e potrà essere impermeabile;
- c) Le pannellature laterali dovranno essere in materiale facilmente rimovibile e trasparente. Per i “dehors” a servizio delle attività commerciali è ammesso solo materiale plastico leggero non rigido con distanza dal suolo e dalla copertura di almeno 50 cm. Non è consentita la chiusura di 4 lati.
- d) La pavimentazione dovrà essere del tipo galleggiante o simile, o dovrà essere facilmente amovibile e, comunque, tale che la sua installazione e rimozione non preveda strutture fisse e non arrechi danni di qualunque genere o alteri il fondo sottostante; tale disposizione non si applica qualora si scelga di utilizzare la pavimentazione stradale già esistente sulla quale poggiare la struttura precaria;
- e) nel caso di strutture precarie a servizio di stabilimenti balneari, gli elementi di cui alle precedenti lettere a), b), c), e d) del presente articolo possono essere realizzate in legno e in tal caso la copertura dovrà consentire la regolare raccolta delle acque piovane, nonché la loro canalizzazione e deflusso. Rimane impregiudicata ogni eventuale prescrizione di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio.

5.3 La quota di imposta del piano di calpestio delle strutture precarie non potrà superare un dislivello di 20 cm dal piano di sistemazione esterna, salvo la realizzazione di adeguati accessi per disabili.

5.4 I vani di accesso, nel caso di utilizzo di pannellature laterali, individuati come vie di esodo devono essere dimensionati in ragione della tipologia di attività e dell'affollamento.

5.5 Le “strutture precarie” ed i “dehors” dovranno essere realizzati con materiale ritenuto compatibile con l'ambiente circostante con le caratteristiche della zona e del paesaggio; le strutture installate nel Centro Storico dovranno avere materiali e colori coerenti con le caratteristiche del luogo, tali da non alterarne il decoro storico artistico.

5.6 Le zone recintate, ove all'interno sono ubicate le strutture precarie, devono essere dotate di adeguati varchi, pedonali e carrabili, di larghezza non inferiore a metri 3,00, al fine di consentire un agevole accesso ai mezzi di soccorso; essi devono essere realizzati secondo le prescrizioni delle vigenti normative, ivi incluso quelle in materia di superamento/eliminazione delle barriere architettoniche.

5.7 La sistemazione esterna dovrà essere realizzata senza apportare alterazioni alla morfologia dei luoghi, evitando qualsiasi intervento di impermeabilizzazione delle superfici, piantumando ove possibili essenze autoctone ad integrazione di quelle eventualmente presenti. È vietata, in particolare, la costruzione di nuove recinzioni, mentre è possibile, dove strettamente necessario, delimitare l'area di pertinenza con essenze arboree e/o cespugliature anche esse autoctone.

Art. 6 Temporaneità

6.1 È possibile installare “strutture temporanee precarie e stagionali” e “dehors”, aventi le caratteristiche di cui all'articolo cinque del presente regolamento, utilizzando il modello regionale C.I.L.A. (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata art.6 bis DPR n. 380/01), qualora l'installazione sia per un periodo non superiore a 180 giorni (art. 6 comma 1 lettera e bis DPR n. 380/01), previa acquisizione di parere di conformità al codice della strada e di assolvimento degli obblighi relativi all'occupazione del suolo pubblico ove necessario.

La C.I.L.A. dovrà indicare espressamente il periodo dell'installazione che avrà valore di validità ed efficacia della stessa.

6.2 Per un periodo superiore ai 180 giorni e non maggiore di 360 giorni, è possibile presentare S.C.I.A. per l'installazione di strutture aventi le caratteristiche di cui all'articolo 5 del presente regolamento, previa:

- acquisizione di parere di conformità al codice della strada (D.Lgs n.285/92);
- assolvimento degli obblighi relativi all'occupazione del suolo pubblico ove necessario;

- acquisizione di autorizzazione paesaggistica (articolo 146 D.Lgs 42/2004), laddove prevista;
- eventuale assenso della proprietà del suolo, se privato, o del condominio, se l'intervento interessa parti condominiali.

6.3 Al termine di scadenza del periodo di installazione di cui ai precedenti punti 6.1 e 6.2, il soggetto avente titolo deve provvedere, entro un tempo massimo di 10 giorni, naturali e consecutivi, successivo alla data di scadenza, alla rimozione delle strutture precarie installate ed al ripristino dello stato dei luoghi "ante operam" delle aree sulle quali sono state installate le medesime strutture.

6.4 A garanzia dell'adempimento di rimozione e rimessa in pristino delle strutture di cui ai precedenti punti 6.1 e 6.2 nonché della pavimentazione stradale, il soggetto avente titolo dovrà stipulare idonea polizza fideiussoria assicurativa o bancaria pari all'importo dei lavori di rimozione dei manufatti, valida per tutto il periodo di occupazione richiesta e per un minimo di euro 2.000,00 (duemila) allegando alla CILA o alla SCIA, la dimostrazione degli obblighi assolti.

6.5 Entro 30 giorni naturali e consecutivi, precedenti la data di scadenza del massimo periodo di validità concesso di cui al punto 6.2 (trecentosessanta giorni), il soggetto avente titolo può presentare una nuova S.C.I. A. (Segnalazione Certificata Di Inizio Attività), ai sensi dell'articolo art.23 DPR 380/2001 e s.m.e i., per l'installazione della medesima struttura precaria per un ulteriore periodo (max 360 G.), richiamando i pareri e l'eventuale autorizzazione paesaggistica già acquisita e presentando il rinnovo della polizza garanzia di cui al precedente punto 6.4.

6.6 La S.C.I.A., di cui al precedente punto 6.5, potrà essere presentata anno per anno per la medesima struttura fino al periodo massimo di cinque anni complessivi di permanenza della struttura, corrispondente alla validità dell'autorizzazione paesaggistica, laddove richiesta; successivamente a tale ultimo periodo, la struttura precaria va comunque in ogni caso rimossa a cura e spese del soggetto richiedente.

6.7 Per esigenze di interesse pubblico individuate dalla giunta comunale, può sempre disporsi con provvedimento dirigenziale, l'anticipata scadenza del termine di validità della concessione di suolo e/o la sua sospensione temporanea, o di ridimensionamento, con i conseguenti obblighi di cui ai punti precedenti. In tal caso il soggetto richiedente dovrà provvedere alla rimozione della struttura, a propria cura e spese, entro e non oltre 10 giorni dalla relativa ordinanza dirigenziale salvo il rimborso del canone di occupazione per il periodo di mancato utilizzo.

Nel caso di revoca, sospensione e decadenza del provvedimento o ridimensionamento di quanto autorizzato non è dovuta alcuna forma d'indennizzo e costi ed oneri di rimozione saranno a carico del concessionario.

Art. 7 Procedimento

7.1 I soggetti che intendono installare "strutture temporanee precarie e stagionali" e "dehors" per un periodo non superiore a 180 giorni devono presentare apposita C.I.L.A. allo Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.) almeno 30 giorni prima dell'inizio delle opere di realizzazione, completa della documentazione di cui al successivo 7.8 e, nei casi previsti, dai pareri previsti dalla normativa vigente.

7.2 Qualora la realizzazione delle strutture per un periodo non superiore a 180 giorni sia connessa allo svolgimento di attività produttive, la C.I.L.A. deve essere presentata al S.U.A.P. (Sportello Unico per le Attività Produttive) entro e non oltre 30 giorni prima dell'inizio delle attività; essa deve essere corredata, oltre che dalla documentazione di cui al successivo punto 7.8 anche della documentazione necessaria per il rilascio delle autorizzazioni, pareri, nulla osta amministrativi, nell'ambito del procedimento unico del S.U.A.P. per l'attivazione dell'intervento imprenditoriale da parte dell'istante.

7.3 Gli uffici S.U.E e S.U.A.P., in relazione alle rispettive competenze indicate nei 7.1 e 7.2, effettuano i controlli di conformità e, nel caso evidenzino contrasti dell'opera a realizzarsi con le norme vigenti o con il presente regolamento emettono formale diffida a non realizzare le opere previste.

7.4 I soggetti che intendono installare manufatti precari e temporanei e dehors per un periodo superiore a 180 giorni e non maggiore di 360 giorni devono preventivamente presentare allo S.U.E:

7.4.1 se l'installazione è su suolo pubblico, richiesta di concessione di suolo pubblico corredata da tutta documentazione di cui al punto 7.8 del presente articolo tendente ad ottenere:

- L'acquisizione di parere di conformità al codice della Strada (D. Lgs. 285/92);

- L'assolvimento degli obblighi relativi all'occupazione del suolo pubblico;
- L'acquisizione di autorizzazione paesaggistica, laddove necessaria, (art.146 del D. Lgs. 42/ 2004);
- L'acquisizione dei pareri prescritti (igienico-sanitario, prevenzione incendi, autorizzazione sismica, regolarità impiantistica, ecc.)

7.4.2 se l'installazione è su suolo privato o privato ad uso pubblico, presentazione di S.C.I.A., ai sensi dell'art.23 DPR 380/2001 corredata da tutta la documentazione di cui al punto 7. 8 del presente articolo, in particolare:

- L'acquisizione di parere di conformità al codice della Strada, laddove sia necessario (D. Lgs. 285/92);
- L'assolvimento degli obblighi relativi agli oneri;
- L'acquisizione di autorizzazione paesaggistica laddove sia necessario (art.146 del D. Lgs. 42/ 2004);
- L'acquisizione dei pareri prescritti (igienico-sanitario, prevenzione incendi, autorizzazione sismica, regolarità impiantistica, ecc.)

7.5 È fatto obbligo al R.P. di comunicare nei termini previsti dall'art.23 DPR 380/2001 l'esito favorevole della procedura al Dirigente competente.

7.6 Qualora la realizzazione delle "strutture temporanee precarie e stagionali" e "dehors" sia connessa allo svolgimento di attività produttive e agriturismo, la procedura indicata al punto 7.4 è sotto la responsabilità amministrativa del S.U.A.P. a cui andrà preventivamente presentata la richiesta di concessione di suolo pubblico. In tutti gli altri casi è competente il S.U.E.

7.7 L'ufficio S.U.A.P. e/o SUE, in persona del responsabile designato, acquisiti i pareri di tutti gli altri uffici comunali interessati (urbanistica, edilizia privata, commercio, viabilità, servizi igiene pubblica, idrico, polizia municipale, patrimonio e tributi), nel caso in cui i detti pareri non evidenzino contrasti dell'opera realizzarsi con le norme vigenti e con il presente regolamento, esprime il proprio assenso, ovvero in caso di contrasto respinge la richiesta.

7.8 I soggetti che intendono installare "strutture temporanee precarie e stagionali" e "dehors", devono presentare all'ufficio competente S.U.E. e/o S.U.A.P., la documentazione di seguito elencata:

a) S.C.I.A. (solo per occupazioni superiori a 180 giorni), istanza di concessione di suolo pubblico e di installazione di struttura precaria e temporanea contenente le generalità complete, la residenza anagrafica, il codice fiscale del richiedente; ovvero, se la domanda è presentata da persona giuridica dovranno essere indicate la denominazione, la sede sociale, il codice fiscale o partita iva e le generalità complete del legale rappresentante, a firma del richiedente e del proprietario, se diverso da quest'ultimo, la quale deve contenere espressamente l'indicazione del periodo nel quale si intende realizzare la struttura precaria e temporanea, la superficie da occupare, la attività da svolgere, e la documentazione di cui alle lettere da b) ad l) del presente articolo. Sulla domanda di concessione di suolo pubblico, per la quale non è prevista la formazione del silenzio assenso, i tempi di conclusione del procedimento sono fissati in 30 giorni. Sono fatti salvi i termini interruttivi per ottenimento pareri e richieste integrazioni.

a1) C.I.L.A. (solo per occupazioni inferiori o pari a 180 giorni), istanza di concessione di suolo pubblico e di installazione di struttura precaria e temporanea contenente le generalità complete, la residenza anagrafica, il codice fiscale del richiedente; ovvero, se la domanda è presentata da persona giuridica dovranno essere indicate la denominazione, la sede sociale, il codice fiscale o partita iva e le generalità complete del legale rappresentante, a firma del richiedente e del proprietario se diverso da quest'ultimo, la quale deve contenere espressamente l'indicazione del periodo nel quale si intende realizzare la struttura precaria e temporanea, la superficie da occupare, la attività da svolgere e la documentazione di cui alle lettere da b) ad l) del presente articolo;

b) Documentazione tecnica a firma di un tecnico abilitato ed iscritto al corrispondente ordine professionale:

b.1. relazione tecnico descrittiva che illustra la struttura che si intende installare, le caratteristiche tecnico- costruttive dei materiali, le modalità d'installazione e fissaggio, gli elementi strutturali, le coperture le finiture, il rispetto della normativa sismica, il rispetto delle norme di sicurezza. In particolare il progetto dovrà riportare le caratteristiche della installazione proposta - complete della situazione estiva ed invernale, ove previsto e dove le soluzioni risultino essere diverse - riportando anche la distribuzione degli arredi, e con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto

riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici, avendo cura di evidenziare le murature di confine dei locali dell'attività principale rispetto alle aree esterne oggetto di occupazione;

b.2. planimetria di zona su aerofotogrammetria e su catastale, in scala da 1:500 a 1:200, e comunque tale da rappresentare l'ubicazione dell'intervento da realizzare in relazione al più ampio contesto in cui si inserisce, con l'ubicazione della struttura principale di riferimento e l'area di occupazione;

b.3. planimetria di zona in scala 1:500 o 1:200, ovvero in scala adeguata, riportante i coni ottici della documentazione fotografica, riportante la presenza di eventuali arredi urbani e servizi (dissuasori, paline per la segnaletica, pali per la pubblica illuminazione, etc.), con indicazione del rispetto delle distanze degli spazi di cui all'articolo 3 del presente regolamento destinati ai pedoni. In particolare, il progetto deve essere opportunamente quotato e riportare le dimensioni del marciapiede, della carreggiata carrabile, dei parcheggi, delle fermate e pensiline dei mezzi pubblici, dei chiusini per sottoservizi, scivoli per disabili, panchine, dissuasori di sosta, alberi, proprietà confinanti e loro accessi e/o pertinenze, passaggi pedonali ed ogni altra informazione utile;

b.4. rappresentazione grafica del manufatto (piante, sezioni, prospetti) in scala 1:100 o 1:50, con particolari (elementi costruttivi ed elementi di ancoraggio) in scala 1:20;

c) Documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli oneri e delle tasse afferenti all'attività svolta nonché il pagamento dei diritti di segreteria come stabiliti dal Regolamento comunale per le CILA e le SCIA e Concessioni/occupazioni di suolo pubblico;

d) Documentazione fotografica dei luoghi e rendering di progetto;

e) Relazione paesaggistica semplificata, laddove necessaria;

f) Nulla osta ed autorizzazioni enti esterni laddove necessari;

g) Dichiarazione di impegno a rimuovere a propria cura e spese alla scadenza del termine di validità dell'autorizzazione o su richiesta dell'amministrazione per esigenze di pubblico interesse ai sensi del precedente 6.7 i manufatti temporanei precari installati e a ripristinare l'originario stato dei luoghi ante operam;

h) Polizza fidejussoria assicurativa o bancaria di cui al precedente punto 6.4, relativa all'importo dei lavori di rimozione dei manufatti, valida per tutto il periodo di occupazione richiesta;

i) Dichiarazione di assunzione di responsabilità per danni civili provocati a terze persone e cose, derivanti dall'installazione uso e smontaggio della struttura temporanea;

l) Assenso eventuale della proprietà del suolo se privato o del condominio se l'intervento interessa parti condominiali.

Per le strutture connesse alle attività commerciali è necessario altresì indicare gli estremi di:

- i. attività svolta e atto abilitante l'esercizio nel caso di attività commerciali
- ii. possesso del titolo per l'esercizio dell'attività di somministrazione
- iii. autorizzazione per l'esercizio di attività di somministrazione o denuncia di inizio attività a seguito di subingresso nella titolarità o nella gestione dell'attività
- iv. eventuale notifica sanitaria per l'esercizio di attività di laboratorio artigianale di produzione alimenti;
- v. iscrizione alla Camera di Commercio

Tutti gli elaborati ed atti a corredo dovranno essere presentati in piattaforma SUEd – SUAP comunale.

7.8 Qualora la realizzazione delle strutture precarie temporanee riguardi opere da installare sul suolo pubblico, l'inizio delle opere d'installazione deve essere comunicato con 10 giorni di anticipo al fine di consentire l'eventuale presenza del personale del Comando di Polizia Municipale eventualmente coadiuvato da tecnico del settore Assetto del Territorio.

7.9 Entro 15 giorni, decorrenti dalla data di scadenza della validità della C.I.L.A. o S.C.I.A., gli aventi titolo devono presentare al competente ufficio comunale una relazione asseverata e la documentazione fotografica, entrambi a firma di un tecnico abilitato iscritto all'ordine professionale, che comprovi l'avvenuta rimozione delle strutture e la rimessa in pristino "ante operam" delle aree oggetto di autorizzazione. Decorso infruttuosamente il termine di cui al primo periodo, il Comando di Polizia

Municipale, previo accertamento, redigerà un verbale circa l'avvenuta o meno rimozione. I costi relativi agli accertamenti ed alle correlate attività svolte dal Comando di Polizia Municipale e/o dagli uffici comunali preposti, saranno recuperati dalla polizza fideiussoria ovvero, in mancanza o in difetto, applicando una sanzione amministrativa.

7.10 Nel caso in cui il manufatto autorizzato non venga rimosso nei termini prescritti, lo stesso sarà considerato a tutti gli effetti abusivo e soggetto a regime sanzionatorio previsto dalle vigenti normative in materia. L'ufficio urbanistico preposto escuterà la polizza fideiussoria prestata e attiverà la procedura di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi in danno dell'inadempiente.

7.11 Nel caso di mancata rimozione del manufatto autorizzato nei termini prescritti, non verranno rilasciate concessioni al soggetto inadempiente per l'attività esercitata, per almeno tre anni successivi all'accertamento di mancata rimozione.

7.12 Lo svincolo della polizza fideiussoria bancaria (totale o parziale) sarà autorizzato dall'ufficio preposto, su richiesta dell'interessato e previa verifica dell'adempimento degli obblighi di totale rimozione e corretta rimessa in pristino.

7.13 Per garantire un puntuale monitoraggio degli interventi effettuati sul territorio e della loro incidenza urbanistica, presso il Settore Assetto del Territorio, Ufficio Edilizia Privata, sarà istituito un apposito registro e raccolte le copie di tutti i titoli abilitativi attinenti la realizzazione di strutture precarie temporanee e dehors.

Art. 8 norme transitorie e finali

8.1 La Giunta Comunale dispone, previo parere delle commissioni consiliari competenti, apposite linee guida tecniche e procedurali, per disciplinare aspetti di dettaglio relative alle caratteristiche tecniche, estetiche, formali ed ambientali per la progettazione delle strutture temporanee e dehors.

8.2 Le strutture precarie ed i dehors già realizzati in virtù di autorizzazioni precedenti al presente regolamento dovranno adeguarsi alle disposizioni ivi contenute entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, salvo l'obbligo di ottemperare a provvedimenti sanzionatori emessi in forza norme precedenti. Nel caso di mancato adeguamento entro i termini previsti, si imporrà l'obbligo di rimozione e le sanzioni previste dalle leggi vigenti.

8.3 Le "strutture temporanee precarie e stagionali" e "dehors" da realizzarsi in virtù del presente regolamento, nonché quelle indicate al comma precedente saranno soggetti al pagamento dell'occupazione del suolo pubblico se ricadenti su area pubblica secondo il regolamento Vigente.

8.4 Per l'occupazione di suolo pubblico con tavolini ed ombrelloni, nelle more della modifica del regolamento per l'occupazione di suolo pubblico, si applica in via transitoria la disciplina di autorizzazione con CILA prevista dal presente regolamento.

8.5 Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione e abroga e sostituisce il regolamento "PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO E PRIVATO CON DEHORS ANNESSI A PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ED IMPRESE ARTIGIANE ALIMENTARI" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 28/02/2019.